



Comune di **GIOIOSA JONICA**

Provincia di Reggio Calabria

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 8 DEL 13.04.2015



INDICE

Premessa

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 2 - DEFINIZIONI

Art. 3 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Art. 4 - UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO

Art. 5 - RIFIUTI CONFERIBILI

Art. 6 - QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI

Art. 7 - ATTREZZATURE

Art. 8 - ORARIO DI APERTURA

Art. 9 - ACCESSO

Art. 10 - MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Art. 11 - ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 12 - MODALITÀ DI GESTIONE

Art. 13 - DANNI E RISARCIMENTI

Art. 14 - CONTROLLO DEL COMUNE

Art. 15 - PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 16 - DIVIETI

Art. 17 - CONTROLLI

Art. 18 – SANZIONI

Art. 19 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI



PREMESSA

Il Regolamento per la gestione del Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani e assimilati, struttura a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti ed, in particolare, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009.

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità e le condizioni di accesso e di conferimento dei rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti urbani e assimilati, realizzato nel Comune di Gioiosa Ionica in località Misogano (ex carcere mandamentale).

ART. 2

DEFINIZIONI

1. Si definisce Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani e assimilati una “*area presidiata ed allestita per l’attività di raccolta mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, anche attraverso il Gestore del servizio pubblico*”.
2. Si definisce Detentore “*il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene*”.
3. Si definisce Rifiuto “*qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del Decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi*”.
4. Si definisce Raccolta “*l’operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto*”.
5. Si definisce Raccolta differenziata “*la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia*”.
6. Si definisce Gestore “*il soggetto responsabile della conduzione del Centro di Raccolta*” che può coincidere o meno con il Comune stesso.

ART. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE

1. Il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani e assimilati, di seguito brevemente chiamato Centro, deve possedere i requisiti tecnici previsti dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e



della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009.

2. Esso è stato realizzato e viene gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro.
3. All'interno del centro non sono previste attività che necessitano dello stoccaggio di materie prime in quanto vi si svolgono le sole operazioni di conferimento e ritiro dei rifiuti. Infatti, non è prevista l'installazione di strutture tecnologiche, né lo svolgimento di processi di trattamento; l'impianto ha esclusivamente la funzione di integrare i servizi di igiene urbana.
4. Durante l'apertura al pubblico, il centro di raccolta prevede la presenza costante di operatori che hanno il compito di sorvegliare il conferimento di rifiuti e permettono un più agevole e razionale raggruppamento dei materiali prima del loro prelievo e avvio al recupero e allo smaltimento.
5. Le aree delle operazioni di travaso e di trasbordo rifiuti, per motivi logistici coincidono, e le attività ad esse pertinenti saranno svolte durante orari di lavoro differenti, garantendo perciò la sicurezza dei luoghi al pubblico.

ART. 4

UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO

1. L'accesso al Centro Comunale è consentito solo agli abitanti del Comune di Gioiosa Ionica regolarmente iscritti al ruolo TARI. L'accesso è altresì consentito alle utenze non domestiche che svolgono attività commerciali, direzionali, artigianali, ecc., all'interno del Comune di Gioiosa Ionica, anch'esse regolarmente iscritte al ruolo TARI. Il conferimento dei rifiuti presso il Centro è, inoltre, consentito a coloro che operano per conto del Comune di Gioiosa Ionica.
2. Il Comune di Gioiosa Ionica, gli Istituti la cui gestione è di competenza del Comune stesso ed eventuali soggetti che stipulano apposita convenzione con il Comune di Gioiosa Ionica hanno la facoltà di conferire presso il Centro i rifiuti prodotti presso le proprie sedi e/o durante le proprie attività.

ART. 5

RIFIUTI CONFERIBILI

1. Le tipologie di rifiuto che possono essere conferite sono indicate con apposito atto dell'Ufficio Tecnico Comunale – Settore Ambiente, nell'ambito dell'elenco previsto in allegato 1 - paragrafo 4.2 del Decreto 8 aprile 2008 e ss. mm.

ART. 6

QUANTITÀ DI RIFIUTI CONFERIBILI

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro.
2. Il Gestore può chiudere temporaneamente il Centro nel caso i conferimenti risultino anormalmente elevati e tali da compromettere il buon funzionamento del Centro.



3. Il conferimento potrà avvenire nei limiti della disponibilità dei relativi cassoni in modo che non venga messa in crisi la capacità recettiva del centro.
4. Le utenze non domestiche potranno conferire al Centro Comunale i rifiuti che, a norma dell'art. 184, comma 2, del D.lgs. n.152/2006, sono per qualità e quantità assimilati agli urbani.

ART. 7 ATTREZZATURE

1. Il Centro Comunale deve essere dotato delle attrezzature e degli impianti necessari a garantire l'agibilità, la sicurezza, l'igiene e la tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente.
2. A tal fine il Gestore del Centro, di cui al punto 6 dell'art. 2, assicura la costante sostituzione o vuotatura dei contenitori saturi con gli idonei mezzi. Qualora il noleggio e il trasporto dei cassoni venga affidato ad altra ditta, il Gestore del Centro provvederà a richiedere il suddetto servizio di sostituzione o vuotatura con la dovuta periodicità e tempestività.
3. Conseguentemente i servizi di raccolta differenziata devono:
 - Essere eseguiti con una periodicità tale da garantire la costante accessibilità ai relativi contenitori da parte dell'utenza, al fine di impedire la sospensione del servizio, o il conferimento extra contenitore;
 - Essere eseguiti mediante contestuale asporto del contenitore pieno e sostituzione con un analogo vuoto, al fine di evitare l'assenza di idonei spazi di conferimento;
 - Essere eseguiti possibilmente negli orari di chiusura del centro, laddove la movimentazione dei contenitori interessi aree di passaggio dell'utenza, o nelle prime ore d'apertura giornaliera al fine di creare la maggior disponibilità di spazio prima del conferimento;
 - Essere eseguiti evitando la fuoriuscita, anche accidentale, di materiale raccolto nei contenitori, nel qual caso e nel caso di conferimenti fuori dai contenitori per mancanza di spazio, l'operatore addetto allo svuotamento dovrà obbligatoriamente provvedere alla raccolta di detto materiale al fine di garantire il livello di decoro e pulizia dell'area interessata.
4. I contenitori presenti nel Centro sono di forma e dimensione adeguata alle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto ivi conferite e sono contraddistinti da apposita segnaletica.
5. Per i rifiuti urbani pericolosi e/o rifiuti liquidi, sono previsti appositi contenitori conformi a specifiche normative, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. Inoltre, sia i rifiuti urbani pericolosi sia i rifiuti liquidi dovranno essere depositati in area coperta.
6. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al Centro, non dovrà essere superiore a 3 mesi.
7. Ogni materiale in uscita dall'impianto dovrà essere accompagnato da apposito formulario redatto ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 152/2006.

ART. 8 ORARIO DI APERTURA

1. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Comune di Gioiosa Ionica. Al provvedimento deve essere data pubblicità oltre che nelle forme prescritte dalla



Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi del sito Internet istituzionale.

2. Alle utenze non domestiche potranno essere dedicati giorni e/o orari di apertura differenti da quelli delle utenze domestiche.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.
4. Eventuali giornate di chiusura totale del Centro Comunale potranno essere decise e comunicate dal Comune di Gioiosa Ionica.

ART. 9 ACCESSO

1. L'accesso al Centro Comunale è consentito alle utenze specificate all'art. 4 nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
2. Se l'utente si avvale di terzi per il trasporto e il conferimento dei rifiuti presso il Centro Comunale, il terzo incaricato dovrà essere munito di specifica delega che dovrà esibire al personale addetto alla gestione del Centro Comunale e depositarla presso il Centro stesso.
3. Personale incaricato potrà all'occorrenza svolgere un servizio a domicilio, presso particolari utenze disagiate, per il ritiro di rifiuti ingombranti e di beni durevoli, da trasportare con automezzo di proprietà comunale.
4. Il diritto dell'utente di accedere al Centro Comunale viene controllato dal Gestore.
5. In presenza di un sistema di controllo elettronico degli accessi, l'identificazione e il diritto di accesso dell'utente avviene tramite tessera sanitaria o con altra tessera dedicata che il Gestore o il Comune fornirà all'utente. In alternativa a questo sistema di controllo, l'utente, a richiesta del Gestore, è comunque tenuto ad esibire un documento di riconoscimento.
6. L'accesso al Centro Comunale è inoltre consentito, anche al di fuori degli orari di apertura al pubblico, al personale incaricato dall'Amministrazione per la gestione del centro medesimo e a quello incaricato di prelevare e avviare a recupero e/o smaltimento i rifiuti.
7. L'eventuale tessera dedicata, fornita dal Gestore all'utente per l'accesso al Centro Comunale, è strettamente personale e non cedibile. In caso di smarrimento il titolare dovrà farne denuncia ai Carabinieri e richiedere al Gestore un duplicato della medesima, previo pagamento delle spese di riproduzione.
8. In caso di emigrazione o cessazione dell'attività, l'utente dovrà allegare alla domanda di cancellazione dalla tariffa la tessera dedicata che l'Ufficio Tributi provvederà ad annullare.

ART. 10 MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

1. L'utente è tenuto:
 - a consegnare i rifiuti al Centro Comunale suddivisi per frazioni merceologiche omogenee;
 - a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento;
 - a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi;



- a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dall'utente previo assenso del personale addetto alla gestione del Centro Comunale. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale addetto che, in ogni caso, è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare l'utente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
 3. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
 4. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

ART. 11

ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO

1. Gli utenti del Centro Comunale sono tenuti a:
 - trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale addetto alla gestione del Centro e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - rispettare il limite di velocità indicato in loco e a non sostare in luoghi che possano essere di intralcio alla funzionalità ed alla sicurezza dell'area.

ART. 12

MODALITÀ DI GESTIONE

1. Il Centro Comunale potrà essere gestito dal Comune stesso o da terzi che siano iscritti all'albo nazionale gestori ambientali come previsto dall'articolo 2 comma 4 del D.M. 08.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Gestore è responsabile della corretta e adeguata gestione del Centro, in conformità al D.M. 08/04/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il personale addetto alla gestione del Centro:
 - deve essere munito di attrezzatura, abbigliamento e DPI consoni alla mansione svolta e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
 - deve essere riconoscibile con tesserino identificativo.
4. Il Gestore è tenuto:
 - a curare l'apertura e la chiusura del Centro nei giorni e negli orari prestabiliti;
 - ad assicurare la costante pulizia dell'area e a raccogliere eventuali rifiuti che si dovessero trovare all'esterno dei contenitori;
 - ad eseguire, prima di consentire qualsiasi scarico, tutte le verifiche necessarie in ordine al diritto dell'utente di accedere al centro ed ai rifiuti che intende conferire;
 - a respingere i materiali qualora difformi, fornendo le debite spiegazioni all'utenza;



- a fornire il necessario aiuto/assistenza agli utenti per lo scarico dei rifiuti, in particolare se trattasi di rifiuti urbani pericolosi e/o RAEE al fine di evitare danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente, o compromettere le successive operazioni di recupero;
- a sensibilizzare l'utenza ad un conferimento corretto e quanto più possibile differenziato dei rifiuti;
- a tenere un registro informatico o manuale nel quale annotare i nominativi delle utenze domestiche e non domestiche che accedono al Centro e, per le sole utenze non domestiche, a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia del D.M. 08.04.2008;
- a provvedere alla manutenzione ordinaria delle recinzioni, degli impianti e delle attrezzature presenti nel Centro;
- a mantenere aggiornata e in perfetto stato la cartellonistica e la segnaletica;
- a gestire gli impianti e le attrezzature presenti nel centro nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza;
- a rispettare le prescrizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e provvedere, quindi, anche alla redazione del piano delle misure per la sicurezza dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- a segnalare al Comune ogni significativa violazione del presente regolamento e qualsiasi disfunzione rilevata nell'ordinaria gestione, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, o all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio (se il Gestore è soggetto diverso);
- a sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente all'interno del Centro, di proprietà del Comune o del Gestore;
- a regolare l'accesso dei mezzi privati in funzione del numero di utenti automezzi già presenti all'interno della struttura, al fine di evitare situazioni di pericolo o di intralcio allo scarico dei materiali ed alla circolazione dei veicoli.

ART. 13

DANNI E RISARCIMENTI

1. Il Gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione del Centro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni.
2. Gli utenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.

ART. 14

CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Gestore, se soggetto diverso dal Comune, è tenuto a mettere a disposizione degli uffici comunali preposti tutti i dati e le informazioni inerenti la gestione del centro di raccolta.
2. Il Comune potrà svolgere verifiche periodiche per accertare il corretto funzionamento del Centro e il rispetto del presente Regolamento.



3. Sono fatte salve le competenze della Polizia Locale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

ART. 15

PROPRIETÀ E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti nel Centro e, in caso di soggetto Gestore diverso dal Comune stesso, stabilisce in accordo con il Gestore, la destinazione dei rifiuti raccolti agli impianti di recupero e di smaltimento.

ART. 16

DIVIETI

1. Presso il Centro è severamente vietato:
 - accedere e conferire rifiuti da parte di soggetti che non abbiano i requisiti di cui all'art. 4;
 - abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro;
 - depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - manipolare e asportare i rifiuti depositati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

ART. 17

CONTROLLI

1. Le attività di controllo sul rispetto e sull'applicazione del presente regolamento avvengono:
 - per decisione del Comune;
 - su segnalazione anche verbale da parte degli addetti alla gestione del Centro;
2. In qualunque momento è possibile la verifica, da parte degli addetti alla gestione del Centro, del contenuto dei sacchi, cartoni o altro che si suppone siano in violazione alle norme del presente regolamento.
3. L'Amministrazione potrà in qualunque momento decidere, con apposita delibera di Giunta, di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo per il controllo della piazzola qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.



ART. 18 SANZIONI

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, viene demandata alla Giunta Comunale, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, la determinazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie.

ART. 19 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. È abrogata ogni disposizione regolamentare precedente, contraria o incompatibile con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., rimanda per quanto non contemplato, alle disposizioni di legge citate nello stesso Decreto ed a qualsiasi altra norma vigente o futura in materia di gestione di rifiuti urbani, di igiene e sanità pubblica e di sicurezza del lavoro.
3. Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi di quanto stabilito nel vigente Statuto Comunale, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale.